Studio legale Avv. Gian Pietro Dalli, Via Palestro n. 31 (56127) PISA
Tel. e Fax 050/970974 – Cell. 338/1042260
E-mail gianpietro.dalli@tin.it
PEC gianpietro.dalli@pecordineavvocatipisa.it

1° dicembre 2023

Tema

Subentro nell'incarico già affidato ad altro tecnico – Doveri e adempimenti richiesti all'architetto – Art. 19 Codice deontologico – Il pagamento del tecnico da sostituire – Condizione non prevista dalla legge né dal Codice deontologico per assumere l'incarico – Utilizzo degli elaborati del tecnico sostituito – Limiti e condizioni a tutela del diritto d'autore.

* * *

Parere

Per prima cosa partiamo dalla norma deontologica (in vigore dal 2017):

Art. 19 (Rapporti con i colleghi)
… …

(Paragrafo 2)
Il Professionista chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega, ha l'obbligo di preventivamente accertarsi con il committente, che sia stato revocato formalmente l'incarico conferito al collega o che egli abbia formalmente rinunciato, informare per iscritto il collega stesso ed accertarsi del contenuto del precedente incarico.
Il Professionista prima di svolgere l'incarico dovrà verificare in contraddittorio con il collega esonerato le prestazioni già svolte al fine di definire le reciproche responsabilità e salvaguardare i compensi fino ad allora maturati.
Il Professionista in tal caso sostituito, salv0 documentato impedimento, deve adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il prosieguo dell'opera. Costituisce illecito disciplinare il rifiuto, da parte del professionista sostituito o di quello subentrante, di effettuare la predetta verifica in contraddittorio. Sono fatti salvi i diritti d'autore.
… …

In base a questa norma dunque l'architetto chiamato a subentrare ad altro tecnico deve rispettare i seguenti doveri preliminari:
1) accertarsi che il preesistente incarico sia già stato revocato dal committente o comunque sia stato interrotto (es. per rinuncia o risoluzione consensuale);
2) fino a che l'architetto non ha la prova (scritta) dell'interruzione del precedente incarico, non deve accettare la proposta del committente, né intervenire sul cantiere, né esaminare la documentazione tecnica del collega che sia in possesso del committente.

Una volta rispettate queste condizioni e dunque una volta verificato che il precedente incarico è stato definitivamente interrotto, i passaggi successivi a cui attenersi sono i seguenti:

Studio legale Avv. Gian Pietro Dalli, Via Palestro n. 31 (56127) PISA
Tel. e Fax 050/970974 – Cell. 338/1042260
E-mail gianpietro.dalli@tin.it
PEC gianpietro.dalli@pecordineavvocatipisa.it

STEP 1
L'Architetto deve:
1) informare l'altro tecnico di essere stato contattato dal committente per un eventuale subentro tenuto conto della intervenuta revoca / interruzione dell'incarico (allegando o richiamando il documento che attesta tale circostanza);
2) accertarsi del contenuto dell'incarico revocato chiedendo al committente e al collega copia del contratto / disciplinare di incarico.

I suddetti passaggi si dovrebbero esprimere in una PEC / mail / Racc. a.r. inviata al tecnico revocato e al committente, in cui si dia atto / si chieda la documentazione di quanto sub 1) e 2).

STEP 2
Una volta ricevuta conferma e documentazione almeno dal committente (nel caso di silenzio / inerzia del tecnico da sostituire) l'architetto può accettare e dunque formalizzare l'incarico.

STEP 3
Prima di iniziare ad operare per il committente, l'architetto deve però effettuare la verifica delle prestazioni già svolte in contraddittorio con il tecnico sostituito.
Questa verifica si dovrebbe esprimere in un incontro tra tecnici, presso lo studio o il cantiere, in cui dare atto / riscontrare lo stato delle prestazioni eseguite, meglio se in presenza anche del committente.
Per prima cosa occorre quindi concordare l'incontro / sopralluogo in modo tracciabile (PEC), dando un termine congruo al tecnico sostituito per la conferma e avvisando che in base all'urgenza, si procederà comunque anche in sua assenza. All'esito dell'incontro / sopralluogo, l'architetto deve inviare al tecnico sostituito e al committente una relazione scritta che riporti quanto rilevato.

* * *

Due precisazioni su:
A) il pagamento del compenso del tecnico sostituito;
B) i diritti d'autore e più in generale l'utilizzo degli elaborati redatti da quest'ultimo.

Sul punto A)
Il committente deve pagare il compenso del professionista fino all'interruzione dell'incarico ma questo è un aspetto che riguarda esclusivamente le parti del primo incarico, non anche l'architetto chiamato a subentrare.
Quando infatti l'art. 19 del Codice deontologico impone la verifica in contraddittorio delle prestazioni già svolte dal tecnico sostituito *"... al fine di definire le reciproche responsabilità e* ***salvaguardare i compensi fino ad allora maturati****"*, non impone affatto che l'architetto prima di accettare l'incarico debba anche attendere l'avvenuto pagamento delle prestazioni del collega. La norma indica invece che la verifica in contraddittorio deve servire a individuare le prestazioni eseguite in modo da escludere contestazioni future (anche da parte del committente) su natura ed estensione del lavoro svolto dal collega.

Se si tratta di un progetto assentito dalla P.A. e il subentro riguardi la Direzione dei lavori (già affidata al collega sostituito), l'architetto subentrato può legittimamente eseguire questa prestazione in quanto la realizzazione delle opere in attuazione di quel progetto esula dal diritto d'autore del tecnico sostituito e rientra (come il diritto al compenso) nell'oggetto del contratto di incarico già affidato a quest'ultimo. Pertanto, sebbene la prestazione progettuale debba ancora essere saldata, ciò non impedisce all'architetto l'avvio o la prosecuzione della direzione dei lavori nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 19 del Codice deontologico.

In questa fase (vedi lo STEP 3) l'Architetto ha già legittimamente assunto l'incarico e dunque il contraddittorio con il tecnico sostituito può servire anche a individuare eventuali vizi e difetti delle prestazioni eseguite da quest'ultimo. Anche per tale motivo la verifica deve essere svolta in contraddittorio.
Laddove il tecnico sostituito si sottraesse a questo confronto commetterebbe una infrazione disciplinare che eventualmente sarà segnalata dal committente. In questo caso, l'architetto dovrà eseguire questa verifica unilateralmente e comunicarne l'esito al tecnico sostituito e al committente.

* * *

Sul punto B)
Un conto è per l'Architetto subentrante rispettare i passaggi previsti dall'art. 19 del Codice deontologico per subentrare e proseguire nell'incarico, altra cosa è utilizzare gli elaborati del tecnico sostituito.
Quando la norma stabilisce che "… ***Sono fatti salvi i diritti d'autore****"* vuole ricordare le prerogative che restano comunque al tecnico sostituito rispetto al risultato delle prestazioni che ha eseguito fino all'interruzione dell'incarico e che di solito si esprimono negli elaborati di progetto.

Se NON vi è stato il consenso esplicito del tecnico sostituito, l'utilizzo di questa documentazione è limitata nei termini che seguono:
1) non è consentito lavorare sui file eventualmente forniti dal committente ancorché quest'ultimo ne fosse legittimamente in possesso;
2) non è consentito copiare gli elaborati del collega e presentarli a proprio nome;
3) è consentito elaborare un proprio progetto partendo però da un nuovo rilievo del contesto;
4) è consentito elaborare un progetto che si basa sul precedente (del tecnico sostituito) al quale vengono apportate delle varianti richieste dal committente e qualificate come necessarie a termini dell'art. 20 Legge n. 633/1941 (diritto d'autore). In questo caso però l'architetto deve dare atto esplicitamente che si è utilizzato come base di partenza il progetto del professionista sostituito e per questo motivo deve pretendere che il committente abbia già saldato a quest'ultimo il compenso, salvo che le varianti siano necessarie ad ovviare a comprovati errori commessi dal collega;
5) se il progetto è depositato presso la P.A., il committente, anche tramite l'Architetto a ciò delegato, ha diritto di accesso al fine di ottenerne copia salvi e impregiudicati i limiti di utilizzo derivanti anche dal diritto d'autore e richiamati ai punti di cui sopra da 1) a 4).

Studio legale Avv. Gian Pietro Dalli, Via Palestro n. 31 (56127) PISA
Tel. e Fax 050/970974 – Cell. 338/1042260
E-mail gianpietro.dalli@tin.it
PEC gianpietro.dalli@pecordineavvocatipisa.it

Spero di essere stato esaustivo.
Cordiali saluti

Pisa, 1° dicembre 2023

Avv. Gian Pietro Dalli